



APPELLO 15/2015

34° Campionato d'Inverno di marina di Ravenna  
1° Prova – 15 novembre 2015  
RYC – Ravenna Yacht Club

ITA 13711 contro ITA 22, ITA 13277, ITA 16434

**RRS 11**, *Quando le barche sono sulle stesse mure e ingaggiate, una barca al vento deve tenersi discosta dalla barca sottovento.*

**RRS 66** *Il Comitato per le proteste può riaprire un'udienza quando decida che può aver commesso un errore significativo, o quando entro un tempo ragionevole si rendano disponibili nuove prove significative.*

**RRS 70.1 (a)** *Una parte di un'udienza può appellare una decisione di un Comitato per le proteste o le sue procedure ma non i fatti accertati.*

**RRS 44.1(b)** *Se una barca ha ottenuto un significativo vantaggio nella prova a causa della sua infrazione, la sua penalità deve essere il ritiro.*

### **Estratto della decisione**

sull'appello tempestivamente presentato via mail in data 15 dicembre 2015 dalla barca ITA 13711 Shear Terror, avverso la decisione emessa il 15 novembre 2015 e comunicata in pari data, dal comitato per le proteste del 34° Campionato Invernale di Marina di Ravenna, organizzato dal RYC – Ravenna Yacht Club, con la quale erano state decise le proteste riunite nn. 2-3-4 relative alla prima prova di giornata rispettivamente dalle imbarcazioni ITA 22- Again, ITA 13277-Enribet, ITA 16434-Irina, nei confronti di ITA 13711, nei cui confronti era stata accertata la violazione della regola 11 ma non le era stata comminata alcuna squalifica in quanto quest'ultima si era autopenalizzata. L'appello è contro la successiva decisione del CdP emessa in data 29 novembre 2015, in seguito ad una riapertura dell'udienza disposta dallo stesso CdP, con la quale ITA 13711 era stata squalificata per la volontaria violazione della regola 11 RRS.. Viene altresì impugnata anche la successiva decisione del 3.12.2015 con la quale il CdP ha rigettato la richiesta di riapertura dell'udienza formulata da ITA 13711 il 30.11.2015.

### **Fatti**

a) In fase di pre-partenza della prima prova del Campionato Invernale quattro imbarcazioni procedevano, a circa 20 metri sotto la linea di partenza dalla parte della Barca Comitato, ingaggiate con ITA 13277 sottovento a ITA 16434 e questa sottovento a ITA 22 la quale a sua volta era sottovento a ITA 13711, queste due ultime procedevano con una rotta più poggiate rispetto alle prime due.



b) Si verificava una collisione inizialmente tra ITA 22 e ITA 16434 e di seguito tra quest'ultima e ITA 13277; le tre barche coinvolte rimanevano attardate in partenza e preannunziavano via radio l'intenzione di protestare ITA 13711 la quale, dopo essere partita regolarmente, appreso delle possibili proteste, effettuava una autopenalizzazione di un giro, secondo quanto previsto dalla reg. 10.8 del bando di regata. Le imbarcazioni coinvolte nella collisione, che all'arrivo esponevano bandiera rossa come attestato dal CdR proponevano le seguenti proteste:

n.2) ITA 22 contro ITA 13711 per violazione della RRS 11 per non aver concesso spazio in partenza avendo poggiato e costretto alla collisione con l'imbarcazione sottovento ITA 16434;

n. 3) ITA 16434 contro ITA 22 e ITA 13711 sempre per violazione della RRS 11 perché le due imbarcazioni non si tenevano discoste mantenendo una rotta di incrocio con quella della protestante;

n.4) ITA 13277 contro ITA 16434 sempre per violazione della RRS 11 per non essersi tenuta discosta in quanto le altre imbarcazioni sopravvento non si erano a loro volta tenute discoste.

Il CdP ha tenuto un'udienza congiunta per le tre proteste cui hanno presenziato i rappresentanti delle quattro barche coinvolte, all'esito della quale, accertata la dinamica della collisione come in precedenza descritta, venivano assunte le seguenti conclusioni : *"Shea Terror (ITA 13711) non si è tenuto discosto da Again (ITA 22 ), sottovento a lui, infrangendo la regola 11. Le altre imbarcazioni sono esonerate da Reg. 64.1 (a). Shear Terror ha seguito autopenalizzazione valida."*

In seguito veniva comunicata alle parti l'intenzione del CdP di procedere alla riapertura dell'udienza in considerazione della possibilità di acquisire la testimonianza di un addetto al controstarter che non era stato possibile sentire nel corso della precedente udienza. La nuova udienza si teneva il 29 novembre 2015, sempre alla presenza dei rappresentanti delle quattro barche.

Il CdP a chiusura della nuova udienza accertava i seguenti fatti: *"L'imbarcazione Shear Terror (ITA 13711) non ha risposto, volontariamente, alla richiesta di acqua all'orza dell'imbarcazione Again (ITA 22) per non rischiare di diventare OCS. Così facendo ha ottenuto un notevole vantaggio poiché le altre imbarcazioni coinvolte hanno colliso e sono rimaste incastrate per almeno tre minuti patendo per ultime con una cinquantina di barche davanti a loro. Shear Terror poco dopo la partenza si è autopenalizzato ma ciò, a parere di questa Giuria, non ha sanato l'infrazione commessa."*, assumendo le seguente decisione : *"L'imbarcazione Shear Terror (ITA 13711) ha infranto la regola 11 ma pur essendosi autopenalizzata ha infranto la regola 44.1(b)."*

All'esito di tale decisione, con istanza in data 30.11.2015, ITA 13711 richiedeva una nuova riapertura dell'udienza sulla base di nuove prove dalle quali a suo dire si sarebbe evidenziato che essa non aveva avuto alcun vantaggio a causa dell'incidente. Il Presidente del CdP rilevato che non risultavano in realtà proposti nuovi elementi di prova significativi, con decisione in data 3.12.2015, respingeva la predetta istanza.

### **Motivazioni dell'appello**

L'appello, contesta entrambe le decisioni del CdP e l'istanza di riapertura, ed è basato sulle seguenti motivazioni:

1. Rispetto alla 1° decisione del CdP, l'appellante contesta la non corretta valutazione della validità delle proteste proposte nei suoi confronti da ITA 22 e ITA 16434, a suo dire per non aver prontamente comunicato tale intenzione alla imbarcazione protestata; nel merito contesta



l'accertamento della violazione della regola 11 a causa del ritenuto inadeguato accertamento del fatto che ITA 13711 non si sia tenuta discosta da ITA 22, contestando in particolare che la stessa barca gli abbia mai chiesto acqua, né che mancasse alla stessa spazio per manovrare; contesta altresì le modalità di assunzione delle dichiarazioni delle parti e dei testimoni.

2. Rispetto alla seconda decisione del 29.11.2015 dopo la riapertura disposta dal CdP, l'appellante lamenta in via pregiudiziale la tardività della stessa, nonché la mancata valutazione di ammissibilità; nel merito contesta l'accertamento dei fatti come già per la precedente decisione con riferimento alla rilevata mancata risposta alla richiesta di acqua all'orza da parte dello stesso appellante comportante la violazione della regola 11.

3. Contro la decisione del Presidente del CdP di respingere la richiesta di ulteriore riapertura dell'udienza, l'appellante contesta la mancata fissazione di una udienza preliminare per la valutazione del nuovo materiale probatorio che gli avrebbe impedito di presentare tale documentazione, non allegata in precedenza in quanto gli era stata consegnata in ritardo dalla segreteria del Club organizzatore, e di riproporre un filmato già presentato nella stessa prima udienza ma a suo dire non visionato dalla giuria per un difetto tecnico.

Il Presidente del CdP e le altre parti appellate hanno fatto pervenire le loro controdeduzioni.

### **Decisione della Giuria d'Appello**

La Giuria d'appello ritiene che l'appello sia in parte inammissibile e in parte infondato in quanto le decisioni contestate appaiono immuni dai vizi dedotti e sono pertanto meritevoli di conferma per le motivazioni di seguito illustrate.

**a.** La regola 70.1 (a) consente alle parti di proporre appello avverso una decisione del CdP e le sue procedure ma non avverso i fatti accertati. Quindi il giudizio d'appello non può essere una nuova sede di accertamento dei fatti discussi nel corso dell'udienza di primo grado né tantomeno di disamina di nuove prove e/o filmati allegati.

Ne consegue che sono del tutto inammissibili i motivi dell'appello che contestano l'accertamento dei fatti e chiedono alla Giuria d'appello nuovi accertamenti e una nuova ricostruzione degli stessi fatti al fine di una diversa conclusione sull'applicabilità della regola 11 e della sufficienza dell'autopenalizzazione. Compito della Giuria d'appello è invece quello di verificare che l'accertamento dei fatti si sia svolto con la puntuale applicazione delle norme procedurali prescritte dal regolamento a garanzia della correttezza del contraddittorio, e che sia immune da vizi logici o manifesta incongruenza rispetto alle risultanze documentali.

**b.** Quanto ai vizi procedurali si evidenzia come gli stessi nel caso di specie siano del tutto inesistenti in tutte le tre fasi della procedura di primo grado.

Dall'esame del verbale della prima udienza risulta correttamente espletata tutta la fase preliminare relativa alla validità della protesta la cui discussione è continuata proprio in seguito alla ritenuta validità della stessa. Il CdP ha infatti attestato, barrando le relative caselle in senso affermativo, sia la presentazione della protesta entro il tempo limite, sia tutte le ulteriori condizioni preliminari indicate ai punti da 10 a 13 del verbale guida ed il Presidente del CdP nelle sue controdeduzioni ha espressamente confermato la validità delle proteste attestata nel predetto verbale.

**c.** Parimenti infondate sono le contestazioni procedurali relative alla riapertura dell'udienza disposta



dal CdP. La regola 66 RRS, infatti, pone il termine di 24 ore dalla decisione solo per la richiesta di riapertura formulata da una delle parti dell'udienza, mentre per quanto riguarda il CdP prescrive quale unico limite temporale quello che la riapertura dell'udienza avvenga entro un "tempo ragionevole".

Nel caso di specie non pare che il CdP abbia violato tale disposizione in quanto la riapertura di una protesta della prima prova di un campionato invernale disposta a circa una settimana dalla decisione con discussione fissata in occasione della seconda giornata di prove, pare sicuramente essere stato un tempo ragionevole e anche il primo momento utile per farlo considerato che in tale tipologia di manifestazioni i concorrenti sono presenti nella sede delle regate solo in occasione delle giornate in cui si disputano le prove.

Ugualmente priva di rilievo è l'altra contestazione circa la mancanza di preventiva valutazione sulle ragioni della riapertura, in quanto quando è il CdP che dispone la riapertura, ogni connessa valutazione sulla rilevanza dell'eventuale errore commesso o sulla importanza della nuova testimonianza è già implicitamente compresa nella stessa determinazione di riapertura, che già il regolamento qualifica come decisione, senza che alcuna regola imponga alcuna preventiva discussione sul punto con le parti.

**d.** Anche la decisione del Presidente del CdP di non dare corso all'ulteriore riapertura dell'udienza richiesta dall'odierno appellante appare immune dai vizi procedurali dedotti, in quanto il semplice rilievo che non vi siano elementi di novità nelle allegazioni della parte richiedente la riapertura, legittima il rigetto della stessa senza necessità di alcuna udienza. Nel caso di specie si evidenzia che già dal verbale della prima udienza risulta che il CdP aveva accettato e visionato il video presentato dalla parte e, quanto alla documentazione rilasciata in ritardo dal Circolo, si trattava in realtà degli atti delle proteste discusse nel corso della prima e della seconda udienza e che, evidentemente, non potevano costituire alcun elemento di novità rispetto alla trattazione già avvenuta e poter costituire quindi nuovo materiale probatorio per una nuova trattazione.

**e.** In ultimo si rileva che l'accertamento definitivo dei fatti a cui è arrivato il CdP all'esito della riapertura della udienza, appare immune da evidenti elementi di incongruenza e contraddittorietà rispetto ai riscontri documentali in atti che, al contrario, sono in realtà di segno contrario alle stesse allegazioni dei motivi d'appello.

I presupposti di fatto accertati dal CdP per l'applicazione della regola 11, e cioè in situazione pacifica di ingaggio, sia la richiesta di acqua all'orza di ITA 22, sottovento nei confronti di ITA 13711, sia l'inadeguata risposta di quest'ultima che è stata causa della successiva collisione di ITA 22 con ITA 16434, risultano pienamente coerenti con le stesse dichiarazioni rese da ITA 13711 sia nella dichiarazione di autopenalizzazione del 15.11.2015, sia nella dichiarazione resa nel corso dell'udienza di riapertura del 29.11.2015 dal rappresentante dell'imbarcazione. In tali dichiarazioni, contrariamente a quanto dedotto in appello, viene infatti ammessa la richiesta di spazio all'orza e la resistenza di ITA 17311 che spingeva invece ITA 22 a poggiare per evitare di finire entrambe in OCS.

E' condivisibile la conclusione in ordine all'applicazione della regola 44.1(b) nella parte in cui stabilisce che, se una barca ha ottenuto un significativo vantaggio nella prova a causa della sua infrazione, la sua penalità deve essere il ritiro. Infatti risulta del tutto plausibile che l'appellante si sia avvantaggiato non solo a causa della provocata collisione delle altre barche, ma anche del fatto che l'infrazione gli ha consentito di evitare un OCS. Ne consegue che la penalità di un giro eseguita



dall'appellante non era utile ad evitare la squalifica in base alla regola 64.1(b).

Alla luce di tutto quanto fin qui esposto le decisioni del CdP risultano immuni dai vizi lamentati dall'appellante.

**Per questi motivi**

La Giuria d'appello respinge l'appello in esame e conferma le impugnate decisioni del Comitato delle Proteste. Così deciso in Genova in data 23 gennaio 2016.